

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**

**Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro**

Nella causa R.G.L. 2967/2017, instaurata tra le parti:

- **ALESSANDRO CICCARELLI, VERONICA SAULA GALLIO, MICHELA GUGLIELMOTTO, STEFANIA LANZARDO, DENISE LASIGLIÈ, VALERIA LEUCI, LAURA PATRUCCO, FRANCESCA VERRILLO, ANNARITA ZEOLI, SIMONE COLOMBERO, LORENZO COMBERTI, MARINA DE SIMONE, DANIELA DETTORI, MARIANNA CANGEMI, DEBORA MONTELEONE, ENRICA BODA, GIULIA CACCIOTTI, CRISTIAN COLLINA, LAURA CONTI, PAOLA TERESA DA PIEVE, DANIELA CONIGLIO, ANGELA DE CANDIA, SILVIA DE FRANCIA, MICHELA DE LENA, ELISABETTA BOLLI, EMANUELE BROCCIO, FEDERICO ALBERTO CECCOPIERI, ENZA DI GREGORIO, GIUSEPPE FERRAUTO, RAIMONDO GAGLIO, SIMON GARRUTO, FRANCESCA MARINO, FEDERICO TOMMASO BIANCHI, FRANCESCA ORSO, ROBERTA PAROLISI, SIMONA PERGA, GIULIA PERONA, ARIANNA SANTERO, TIZIANA SPATOLA, MICHELA SPADARO** (ricorrenti), ass. avv. MARONE GUIDO ;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE** (convenuta) difeso ai sensi dell'art. 417 bis cpc;

**premess**

- che i ricorrenti, tutti in possesso del titolo di dottore di ricerca e iscritti nelle graduatorie di istituto di III fascia, chiedevano l'accertamento del loro diritto a essere inseriti nella II fascia delle medesime graduatorie, previo riconoscimento del valore abilitante del loro titolo e disapplicazione degli atti amministrativi di contenuto difforme;
- che il Ministero si costituiva eccependo la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto gli stessi avevano impugnato il DM 353/2014, valido per il triennio 2014/2017 e che aveva già esaurito i propri effetti al momento della decisione del giudizio; si difendeva poi nel merito;

**considera**

1) Interesse ad agire.

L'eccezione di carenza di interesse ad agire è infondata. La stessa si fonda, sostanzialmente, sul rilievo che gli effetti temporali del DM 353/2014 sarebbero ormai estinti, in quanto per il triennio 2017/2020 sarebbe entrato in vigore un successivo decreto ministeriale.

Si deve però replicare che il presente giudizio non è di tipo impugnatorio, ma è destinato ad accertare il diritto dei ricorrenti a essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, previo riconoscimento del valore abilitante del titolo di dottore di ricerca: una tale statuizione estenderebbe i propri effetti anche in un periodo successivo alla scadenza del DM 353/2014, in vigore al momento del deposito del ricorso. I decreti ministeriali ostativi, infatti, nella costruzione del ricorso sarebbero soltanto atti da disapplicare in quanto contrastanti con l'asserito diritto rivendicato, da accertare in via principale.

L'interesse alla domanda di accertamento è quindi concreto ed attuale.

2) Merito.

La domanda non può invece trovare fondamento nel merito.

La stessa infatti si basa su una valutazione: quella di equipollenza (se non di superiore valore) del titolo posseduto dai ricorrenti rispetto agli altri titoli abilitanti previsti dall'ordinamento.

Tale valutazione, però, rientra in un'area discrezionale riservata alla Pubblica Amministrazione e criticabile solo in caso di diretto e evidente contrasto con specifiche disposizioni legislative o di diritto comunitario: circostanza che non si ravvede nel caso concreto.

A livello legislativo, infatti, esistono una serie di titoli abilitanti che si sono susseguiti nel corso del tempo (SSIS, TFA e PAS) che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, non sono “mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento”, ma corsi formativi diretti a formare i futuri docenti non tanto sulla materia oggetto di insegnamento (nessuno pone in dubbio la preparazione dei ricorrenti), ma piuttosto sul *quomodo* dell’insegnamento stesso. È di palese evidenza che conoscere, anche approfonditamente, una materia, non implica necessariamente possedere il bagaglio di tecniche su *come* insegnare la materia stessa.

È inconferente il richiamo ai d.lgs. 206/2007 e 15/2016 i quali, recependo le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, hanno introdotto le norme necessarie al fine di riconoscere i titoli professionali esteri, in un’ottica di libera circolazione dei servizi. Oltre a essere indirizzata a una categoria di soggetti (e di titoli professionali) diversi dagli odierni ricorrenti, ossia a cittadini di altri stati della UE, la normativa in merito di riconoscimento del valore di titoli esseri non permette di introdurre deroghe ai fini dell’accesso al pubblico impiego<sup>1</sup>.

Neppure a livello comunitario, di conseguenza, si trovano norme che impongono di considerare equipollenti il dottorato di ricerca e gli altri titoli che abilitano all’insegnamento.

L’invocato diritto dei ricorrenti è quindi sfornito di ogni appiglio normativo; solo *de iure condendo* si può ipotizzare una valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nel senso da loro auspicato, come reso evidente dal disegno di legge (di cui era stata chiesta la produzione) che contiene modifiche al sistema normativo in tal senso.

L’assoluta novità della questione giuridica giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

---

<sup>1</sup> L’art. 1 del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, stabilisce: “1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell’esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. 1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell’accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.

2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell’accesso al pubblico impiego”

**P. Q. M.**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Visto l'art. 429 c.p.c.:

- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Torino, 30.10.2017

Il Giudice  
dott. Mauro Mollo